



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.55

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: decreto 19 aprile 2024 - Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026.**

Cari Presidenti,

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-5-2024 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto (all.n.1) con cui viene prorogato lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026.


Inoltre, si rileva che la graduatoria dei candidati idonei potrà essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.1

MF/CDL



FILIPPO  
ANELLI  
23.05.2024  
13:12:32  
GMT+00:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2024

Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026. (24A02501)

(GU n.117 del 21-5-2024)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi e per garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dalla richiesta del coordinamento della Commissione salute, con nota del 20 marzo 2024, prot. n. 302131, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2023/2026, di ampliare di ulteriori sessanta giorni il termine di sessanta giorni già previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2023/2026, stabilire il termine dello scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centoventi giorni dalla data di inizio del corso di formazione;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2023/2026, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi.

3. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento, al fine di consentire il tempestivo conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale assicurano un numero adeguato di sessioni straordinarie per lo svolgimento della prova finale del corso.

Il presente decreto sara' registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1325